

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018  
110/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ OLT  
OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento 459/2017);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);

- il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) approvato dall'Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas;
- la comunicazione di OLT del 31 gennaio 2018, prot. Autorità 3009, 1 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 31 gennaio 2018);
- la comunicazione di OLT del 22 febbraio 2018, prot. Autorità 5492, 23 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2018);
- la comunicazione del Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito anche: GME) del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 5736, pari data (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l'obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l'accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL); e che l'Autorità ha fissato nel 2005 criteri amministrativi basati su priorità e non di mercato;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha provveduto ad una riforma delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG) innovativi rispetto a quelli del 2005;
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione; prevedendo, tra l'altro, al comma 5.11 che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME e che lo stesso Gestore dei mercati energetici definisce con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
- la deliberazione 660/2017/R/gas prevede che l'impresa di rigassificazione predispongano una proposta di aggiornamento dei propri codici, finalizzata al recepimento delle disposizioni contenute nel TIRG da trasmettere all'Autorità entro il 31 gennaio 2018, previa consultazione, come definito dalla vigente regolazione;
- la società OLT in esito al processo di consultazione ha trasmesso all'Autorità con comunicazione 31 gennaio 2018, e successivamente aggiornato con comunicazione in data 22 febbraio 2018, lo schema di codice di rigassificazione dalla stessa predisposto ai fini della relativa verifica di conformità.
- lo schema di codice di rigassificazione trasmesso da OLT all'Autorità integra le disposizioni contenute nel TIRG prevedendo, tra l'altro, di avvalersi dei servizi offerti dal GME ai sensi del richiamato comma 5.11, per il conferimento della

capacità tramite la Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: PAR) organizzata e gestita dal GME;

- il punto 5 della deliberazione 660/2017/R/gas prevedere che al momento di approvazione delle modifiche del codice di rigassificazione finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nel TIRG, sia stabilita la data a decorrere dalla quale le capacità di rigassificazione siano conferite secondo le modalità previste dal TIRG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- lo schema di codice di OLT prevede che:
  - gli utenti possano presentare offerte valide alternativamente per due o più slot di scarica del trimestre successivo all'asta e che tali slot siano allocati in modo da massimizzare anche le capacità conferite;
  - la programmazione degli slot di scarica per i mesi successivi al primo trimestre sia effettuata attraverso la PAR;
- con comunicazione 23 febbraio 2018 il GME ha evidenziato che l'attivazione delle funzionalità della PAR richiamate al punto precedente la cui opportunità è emersa o comunque se ne è precisato il funzionamento a seguito della consultazione, saranno essere rese disponibili successivamente all'1 aprile 2018;
- a tal fine il Regolamento PAR prevede all'articolo 61 che l'attivazione di tali funzionalità sia comunicata dal GME d'intesa con OLT.

**RITENUTO CHE:**

- lo schema di codice di rigassificazione, trasmesso da OLT con comunicazione del 22 febbraio 2018, sia coerente con le disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione contenute nel TIRG;
- sia opportuno prevedere che, nelle more della completa implementazione delle sopra richiamate funzionalità della PAR:
  - le offerte di acquisto degli slot di scarica del trimestre successivo all'asta si possano riferire ad un solo slot di scarica;
  - la programmazione degli slot di scarica per i mesi successivi al primo trimestre successivo all'asta avvenga con procedure definite da OLT e pubblicate sul proprio sito.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- verificare positivamente e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di codice di rigassificazione trasmesso da OLT con comunicazione del 22 febbraio 2018 e pubblicare tale codice nel sito internet dell'Autorità;
- data l'indifferibilità e urgenza di avviare le procedure d'asta, stabilire nel 31 marzo 2018 la data a decorrere dalla quale le capacità di rigassificazione di OLT sono conferite secondo le modalità definite nello schema di codice di cui al

punto precedente tenendo conto di adeguati tempi per consentire agli utenti gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari per la partecipazione alle procedure

### **DELIBERA**

1. di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di codice di rigassificazione presentato da OLT ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, nella versione trasmessa con comunicazione 22 febbraio 2018 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di prevedere che le modalità di conferimento delle capacità definite nel codice di rigassificazione aggiornato ai sensi del comma 1 si applichino con effetto dalle procedure che si svolgono successivamente al 31 marzo 2018;
3. di prevedere che nelle more dell'attivazione delle funzionalità della PAR richiamate in motivazione, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento PAR:
  - le offerte di acquisto degli slot di scarica del trimestre successivo all'asta si possano riferire ad un solo slot di scarica;
  - la programmazione degli slot di scarica per i mesi successivi al primo trimestre successivo all'asta avvenga con procedure definite da OLT e pubblicate sul proprio sito.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore GNL Toscana S.p.a.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*